



oggetto: avviso pubblico di selezione comparata per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria per un anno

Il Dirigente Scolastico

visto l'art. 18, comma 1, lett. A) del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

visto gli artt. 25 nonché la Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA (artt. 38-42) del D. Lgs 81/2008;

visto il D. I. 28 agosto 2018 n° 129, e il D. A. n° 7753 del 28 dicembre 2018

visto il Programma annuale 2019;

considerata la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria del lavoratori nei casi previsti dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici svolti dal Medico Competente;

verificato che non esiste tra il personale interno all'istituzione scolastica una figura professionale in possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l'incarico di medico competente;

vista la propria determina a contrarre prot. n° 6481 del 28/09/2019 di avvio della procedura per l'affidamento di un incarico per attività di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria;

dispone

la pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di medico competente per la sorveglianza sanitaria del personale scolastico.

Il numero totale dei lavoratori in servizio nella scuola è di 94 (n. 73 docenti; n. 21 personale ATA, di cui: n. 10 collaboratori scolastici, n. 2 tecnici di laboratorio; n. 8 assistenti amministrativi, n. 1 DSGA).

Il numero dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione.

ART. 1 - compiti del medico competente

Il medico competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008; dovrà essere in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/2009.

In particolare, dovrà:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborare con il Dirigente scolastico alla redazione del DVR;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008;
- informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi;
 - istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni sulla privacy;
 - consegnare al dirigente scolastico, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
 - inviare all'ISPEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy (conservazione e tutela in materia di protezione dei dati personali);
 - informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comportano l'esposizione a tali agenti;
- fornire, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- partecipare alla riunione periodica annuale del R.S.P.P.;
 - comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visitare gli ambienti di lavoro a cadenza da stabilire in base alla valutazione dei rischi;
- effettuare tutti gli altri compiti previsti dal decreto;
 - trasmettere ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre ed esclusivamente per via telematica, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo le indicazioni dell'allegato 3 B del D. Lgs. n. 81/2008, elaborate evidenziando le differenze di genere.

ART. 2 - presentazione delle domande

Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire al protocollo di questa istituzione scolastica, sita in **Via J. F. Kennedy, 48 – 91011 Alcamo (TP)**, per PEC, ovvero brevi manu ovvero a mezzo raccomandata, entro e non oltre **le ore 12.00 del 07 ottobre 2019.**

Nel caso di consegna cartacea la domanda verrà inserita entro un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente nonché la seguente dicitura "Offerta per incarico Medico Competente" (non farà fede la data del timbro postale).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, anche se spedito prima del termine ultimo; questo Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito.

Le offerte pervenute oltre il termine fissato verranno escluse. Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente capitolato verranno escluse. Sarà presa in considerazione anche una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni di questo capitolato.

L'offerta dovrà contenere:

1. L'istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e quindi accompagnata, **a pena di esclusione**, da **un documento di identità in corso di validità**, con indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell'attività e dell'ubicazione del proprio recapito professionale e accompagnata da:
 - a) dichiarazione attestante:
 - il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - il godimento dei diritti civili e politici;
 - l'assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - il titolo di studio e i titoli di specializzazione in conformità al D. Lgs 81/2008;
 - le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con istituti scolastici e con enti pubblici e/o privati;
 - la regolarità contributiva e fiscale (DURC) ove prevista;
 - di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
 - b) dichiarazione di esprimere, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/2003, il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti "sensibili" dell'art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 196/03, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta.
 - c) dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere un esplicito impegno a poter svolgere l'attività di medico competente, rendendosi disponibile in tempi ragionevoli e comunque secondo le esigenze della scuola per ogni tipologia di servizio richiesto ed afferente all'affidamento dato;
2. Il Curriculum vitae in formato europeo dal quale risultino **ben evidenziati** sia il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'espletamento del servizio, come previsto dall'art. 38 del D Lgs n. 81/2008, **sia** ogni altro titolo utile ai fini del presente avviso. In caso di partecipazione alla gara da parte di una società, si precisa che dovrà essere indicato il professionista in possesso dei titoli previsti che, in caso di aggiudicazione del servizio, assumerà l'incarico di medico competente;
3. L'offerta economica:
importo richiesto unico complessivo per tutti gli adempimenti di cui al presente bando.

ART. 3 - criteri di valutazione e aggiudicazione della gara

L'apertura delle buste avverrà **alle ore 10,00 del giorno 08 ottobre 2019** presso l'ufficio di direzione della scuola.

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, completa, congrua e compatibile con le disponibilità economiche dell'Istituto.

Questa istituzione scolastica si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta verrà giudicata conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La scuola si riserva, altresì, la facoltà di dar seguito o meno all'affidamento dell'incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati.

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del contratto, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione, sarà il prezzo più basso. Si precisa che l'offerta (indicata senza decimali) **dovrà essere omnicomprensiva di tutti i servizi** indipendentemente dal numero di personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria.

In caso di parità di offerta l'incarico sarà aggiudicato per sorteggio.

L'incarico verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua da questa istituzione scolastica.

ART. 4 - durata dell'incarico

L'incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla stipula del contratto.

ART. 5 - conferimento dell'incarico

L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla disponibilità economica della Scuola.

Nel caso l'aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso alla stipula del contratto solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte dell'Amministrazione titolare del contratto di lavoro. La mancata presentazione provocherà l'esclusione dall'incarico.

ART. 6 – pagamento del compenso e risoluzione dell'incarico

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine delle prestazioni e del rilascio di regolare fattura, previo accertamento secondo legge.

Qualora il medico competente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l'istituzione scolastica avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico con effetto immediato.

ART. 7 – esclusione

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, si procederà ad esclusione anche qualora:

- la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l'ammissibilità del candidato e/o la sua offerta complessiva;
- la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto.

ART. 8 – pubblicazione esiti della selezione

La graduatoria dei candidati sarà affissa all'Albo dell'Istituto e al sito web.

ART. 9 – responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

ART. 10 – controversie

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dal Codice Civile.

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro Legale.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Il presente bando viene pubblicato sul sito web di questo istituto.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Allegro

**firma autografa omessa ai sensi del D. lgs. N° 39 del 12 febbraio 1993*

Art. 25. Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

(lettera così sostituita dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)

- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

(lettera così sostituita dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)

f) (lettera soppressa dall'art. 15 del d.lgs. n. 106 del 2009)

- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'[articolo 35](#), al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA

Art. 38. Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- c) autorizzazione di cui all'[articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277](#);
- d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

(lettera aggiunta dall'art. 24 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 39. Svolgimento dell'attività di medico competente

1. L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Art. 40. Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in [allegato 3B](#).

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

(comma aggiunto dall'art. 25 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 41. Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

(lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

(lettere aggiunte dall'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'[articolo 39, comma 3](#).

(comma introdotto dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 106 del 2009)

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

- a) *(lettera soppressa dall'art. 26, comma 4, del d.lgs. n. 106 del 2009)*
- b) per accertare stati di gravidanza;
- c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

(comma così modificato dall'art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 106 del 2009)

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

(comma introdotto dall'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 106 del 2009)

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

(comma introdotto dall'art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 106 del 2009)

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

8. *(comma abrogato dall'art. 26, comma 8, del d.lgs. n. 106 del 2009)*

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

(comma così modificato dall'art. 26, comma 9, del d.lgs. n. 106 del 2009)

Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

(comma così modificato dall'art. 27 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. *(comma abrogato dall'art. 27 del d.lgs. n. 106 del 2009)*